

STUDIO LEGALE

CAMPIONE ZAMMATARO

All'ufficio del Contenzioso

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Via Pola, 11 – 20124 – Milano

Tel. (+39) 02 574 627 1

drlo@postacert.istruzione.it

E P.C. al dirigente Luciana Volta

luciana.volta@istruzione.it

nonché al personale

Albanese Marilù

marilu.albanese@istruzione.it

Aleotta Caterina

caterina.aleotta.591@istruzione.it

All'Ufficio di Segreteria per la Conciliazione

Ambito Territoriale di Pavia

Via Taramelli, 2 - 27100 Pavia

PEC usppv@postacert.istruzione.it

E p.c. Funzionario Servizi legali e per il contenzioso, conciliazione, disciplina

Sara Punti

sara.punti.pv@istruzione.it

Mariangela Martinotti

mariangela.martinotti.pv@istruzione.it

p.c. all'Ambito Territoriale di Catania

Via P. Mascagni 52, 95131 Catania

PEC: uspct@postacert.istruzione.it

Ambito Territoriale di Siracusa

Via Tica, 149 - Siracusa - 0931447111

PEC: uspsr@postacert.istruzione.it

Ambito Territoriale di Ragusa

Via Giordano Bruno, 97100 Ragusa 0932 658811

PEC: usprg@postacert.istruzione.it

STUDIO LEGALE

CAMPIONE ZAMMATARO

L'ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina
uspme@postacert.istruzione.it

Ambito Territoriale di Enna
Via Legnano, 22, 94100 Enna
PEC: uspen@postacert.istruzione.it

Ambito Territoriale di Caltanissetta
PEC: uspcl@postacert.istruzione.it

Ambito Territoriale di Agrigento
Via Leonardo da Vinci, 1, 92100 Agrigento 0922 495111
PEC: uspag@postacert.istruzione.it

Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo
Via San Lorenzo, 312/g - 90146
PEC: usppa@postacert.istruzione.it

Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani
Via Castellammare, 14 Cap 91100 Trapani (TP)
PEC: usptp@postacert.istruzione.it

Oggetto: richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2007 relativo alla domanda di mobilità per P.a.s. 2016/2017 IN ESECUZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL MIUR COMUNICATE ALLE OSS IN DATA 04.08.2016

Con riferimento all'argomento in oggetto in nome e per conto della **Prof.ssa Mazzeo Laura Matilde nata a Catania il 21/09/1981,** [REDACTED]

[REDACTED] docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019 su posto di sostegno avendo presentato documentata domanda di trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A019 discipline Giuridiche ed Economiche su posto di sostegno per l'a.s. 2016/2017 esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti indicati in domanda cui si rimanda, e avendo preso visione della mail del 13 agosto 2016 con la quale veniva notificata la mancata assegnazione nuova sede scolastica/ambito e dell'elenco dei trasferimenti recentemente pubblicato,

CHIEDE

Nell'ambito della procedura dei trasferimenti per l'anno scolastico 2016/2017, relativa alla scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A019 su posto di sostegno, ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007 il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto nelle controversie individuali di lavoro dall'art. 65 comma 1 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165,

STUDIO LEGALE

CAMPIONE ZAMMATARO

PER I SEGUENTI MOTIVI DI RECLAMO

In esito alla domanda sopra indicata la docente Laura Matilde Mazzeo non è stata assegnata agli ambiti richiesti in sede di domanda di trasferimento per la classe di concorso sopra indicata.

Quanto sopra è illegittimo per i seguenti motivi:

A. NON SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I DATI INDICATI NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO ED IN PARTICOLARE:

- ESIGENZE DI FAMIGLIA

Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C) **1**

- PRECEDENZA

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto V del contratto mobilità) **CT**

Assistito per il quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto V del contratto mobilità) (Per il trasf. provinciale coniuge/genitore)

FIGLIO

Nella valutazione della domanda non è stata attribuita la precedenza alla Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo non prendendo in alcun modo in considerazione che la stessa risulta essere amministratore di sostegno della nonna **██████████** e quindi risulta essere soggetto esercente la tutela legale (cfr. domanda di trasferimento all. n. 6, verbale di giuramento di amministratore di sostegno) .

Orbene, fino all'approvazione della **Legge n. 6/2004**, che ha istituito l'Amministratore di Sostegno, erano previste dal Codice Civile, solo due forme di tutela legale delle persone: l'**interdizione** e l'**inabilitazione**. Sia l'interdizione che l'inabilitazione, sono decise da un giudice tutelare che nomina rispettivamente un **Tutore** o un **Curatore**.

Con l'entrata in vigore della **Legge n. 6/2004**, a questi due istituti di tutela legale, si è aggiunto anche quello dell'**Amministratore di Sostegno**, con "*la finalità di **TUTELARE** ...le persone prive in parte o in tutto di autonomia*". (Art. 1 l. 6/2004) e la cui nomina è decisa sempre da un giudice tutelare (cfr. art. 404 c.c.).

STUDIO LEGALE

CAMPIONE ZAMMATARO

L'art. 2 della legge n. 6/2004, modifica anche la RUBRICA DEL TITOLO XII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE, e inserisce l'Amministratore di Sostegno, nelle "*misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia*" (TUTELA LEGALE) dove sono ricomprese anche l'interdizione e l'inabilitazione; rientrano quindi tutte e tre le fattispecie delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia (TUTELA LEGALE).

Infatti il sostantivo "*protezione*" di cui alla rubrica del titolo XII, del Codice Civile, nel dizionario della lingua italiana, è sinonimo di "*tutela*" e ai sensi dell'art. 12 delle preleggi "*non può essergli attribuito altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore* (... finalità di TUTELARE).

Non vi è alcun dubbio quindi che anche l'Amministratore di Sostegno rientri a pieno titolo negli istituti di tutela legale di cui all'art.13, comma 1, punto V del contratto mobilità.

L'articolo richiamato infatti, prevede la *legale tutela*, fra i titoli di precedenza nella mobilità, **in modo generico**, senza specificare quale tipo di tutela. Proprio alla luce di tale genericità, si devono intendere tutte le forme di protezione e di tutela legale previste dal nostro ordinamento giuridico e cioè l'interdizione, l'inabilitazione e l'Amministratore di Sostegno.

Nella specie l'art. 13 comma 1 punto V del contratto di mobilità prevede che "*qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela*."

Nel caso in questione la sig.ra ~~Matilde Mazzeo~~ **Matilde Mazzeo** (art. 3 comma 3 l. 104/92, cfr. allegati nn. 2 e 4 alla domanda di trasferimento) e a seguito di ricorso al GIUDICE TUTELARE competente è stata nominata quale amministratore di sostegno proprio la nipote convivente ovvero la prof.ssa Laura Matilde Mazzeo.

Stando a quanto previsto dalla normativa è del tutto evidente che nel caso di specie la sig.ra ~~Matilde Mazzeo~~ **Matilde Mazzeo** soggetto disabile in situazione di gravità, quale destinataria della misura di tutela legale dell'amministrazione di sostegno assume nei confronti della Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo (amministratrice di sostegno della stessa) uno status paragonabile a quello del FIGLIO disabile e per tale ragione è stato inserito nella domanda di trasferimento la dicitura "Figlio", non fornendo la piattaforma informatica le varie opzioni previste nell'art. 13 comma 1 punto V del contratto di mobilità.

Chiarito quanto sopra, gioverà evidenziare come lo status di disabilità grave (certificazioni sanitarie della competente Commissione Medica) e la nomina ad amministratore di sostegno trovino ampia documentazione

STUDIO LEGALE

CAMPIONE ZAMMATARO

sia nella domanda di trasferimento (cfr. allegati nn. 2, 4 e 6 alla domanda di trasferimento) sia nella mail inviata alle SS.VV. a mezzo posta elettronica certificata del 23 giugno 2016 a firma del sottoscritto difensore con la quale si allegavano *ad abundantiam* i decreti di nomina di amministratore di sostegno della prof.ssa Laura Matilde Mazzeo sia provvisorio che definitivo con i relativi verbali di giuramento, che per comodità di lettura si rimettono nuovamente in allegato unitamente al reclamo del 13.07.2016 (cfr. all. n. 3 al reclamo copia conforme Decreto di nomina amministratore di sostegno provvisorio e verbale di giuramento del 30/05/2016 e all. n. 4 al reclamo copia conforme Decreto di nomina amministratore di sostegno e verbale di giuramento del 23/06/2016).

Nel decreto di nomina di amministratore di sostegno provvisorio del 30 maggio 2016 (cfr. all. n. 3 al reclamo) IL GIUDICE TUTELARE, nelle more della conclusione del procedimento, ha ritenuto di procedere d'urgenza alla nomina di un amministratore di sostegno individuato nella persona della Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo affinché **“si prenda cura della signora Russo Matilde e ne curi gli interessi....”**

A conclusione del procedimento, con decreto di nomina di amministratore di sostegno del 20.06.2016 (cfr. all. n. 4 al reclamo) il giudice tutelare ha ritenuto che **“la nomina di un amministratore di sostegno appare necessaria – atteso che la beneficiaria non è in grado da sola di compiere i più elementari atti della vita quotidiana né di autodeterminarsi, attese le patologie riscontrate – appropriata e finalizzata a porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare adeguata e dignitosa cura alla persona e a porre in essere tutte le operazioni volte alla riscossione dei ratei pensionistici e di eventuali altre indennità nonché a provvedere alle primarie esigenze della stessa al pagamento delle eventuali spese di assistenza ed alle quotidiane spese di gestione familiare.... che quale amministratore di sostegno va nominato la di lei nipote convivente Mazzeo Laura Matilde.... che l'incarico, attese le condizioni di salute e di vita della beneficiaria va conferito a tempo indeterminato”**

Peraltro, giova evidenziare come nei verbali di giuramento di amministratore di sostegno della sig.ra Mazzeo Laura Matilde del 30 maggio 2016 e del 23 giugno 2016 siano espressamente richiamati gli artt. 411 e 349 c.c.: **“.....previa seria ammonizione dell'importanza morale giuridica dell'atto è stato deferito il giuramento previsto dagli artt. 411 e 349 c.c.”**

Orbene, l'espresso richiamo operato nel verbale di giuramento all'art. 349 c.c. dimostra come l'istituto dell'amministratore di sostegno vada inquadrato a pieno titolo nel novero della tutela legale, atteso che ai sensi dell'art. 349 c.c. “IL TUTORE prima di assumere l'ufficio presta davanti al GIUDICE TUTELARE giuramento di esercitare con fedeltà e diligenza”.

Alla luce di quanto sopra esposto e stando al tenore letterale della normativa richiamata non può esservi alcun dubbio che la misura in questione rientri nella tutela legale e come tale dia diritto alla precedenza nei trasferimenti.

STUDIO LEGALE

CAMPIONE ZAMMATARO

Merita di essere sottolineato come escludere l'amministrazione di sostegno dal concetto di TUTELA LEGALE nel sistema delle precedenza comporterebbe **una discriminazione gravissima in danno della docente Laura Matilde Mazzeo**, alla quale verrebbe del tutto arbitrariamente precluso il diritto alla precedenza pur avendone il diritto sulla base sia di certificazione sanitaria della Competente Commissione Medica del disabile da assistere sia del provvedimento del Giudice Tutelare di nomina di amministratore di sostegno.

Senza contare poi **l'irreparabile danno arrecato al disabile** in stato di gravità le cui esigenze di protezione e cura verrebbero totalmente ignorate e svilite, precludendo, all'unico soggetto ritenuto idoneo dal Giudice Tutelare, di prestargli la tutela legale disposta dall'autorità giudiziaria in considerazione delle sue condizioni di menomazione psicofisica permanenti.

Palese ed incontrovertibile la illegittimità e arbitrarietà della valutazione operata da Codesto Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia, che se confermata comporterebbe una ingiusta e grave compromissione del diritto alla precedenza nei trasferimenti in danno della Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo oltre che privare il disabile della possibilità di beneficiare della misura di protezione e tutela disposta dal Giudice Tutelare.

B. ILLEGITTIMITA' DELLA POSTERGAZIONE NELLE PROCEDURA DI MOBILITA' DELLA DOCENTE LAURA MATILDE MAZZEO RISPETTO AI FASE B E C DI CUI ALL'ART. 6 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI MOBILITA PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA ANNO 2016/2017 SOTTOSCRITTO IN DATA 8 APRILE 2016

In particolare, come noto l'art. 6 del contratto di mobilità da ultimo citato prevede che le fasi dei trasferimenti e dei passaggi siano articolate nelle FASI A, B1, B2, B3, C e D.

La prof.ssa Laura Matilde Mazzeo assunta di ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 in fase 0 del piano di assunzioni straordinario di cui alla legge 107/2015 sulla base di quanto previsto dal richiamato art. 6 del contratto di mobilità rientrerebbe nella FASE D che prevede: *"Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza."*

Il superiore articolo è poi richiamato dal D.M. dell'ordinanza 241 dell'8 aprile 2016 recante la disciplina della mobilità del personale docente educativo ed ATA (cfr. ad esempio artt. 2, 3 e 8).

Stando al dettato normativo sopra indicato l' Ordinanza Ministeriale e il contratto collettivo sulla mobilità prevedono che la prof.ssa Laura Matilde Mazzeo nelle procedure di mobilità anno 2016/2017 sia inserita nella fase D ovvero in coda a tutti i docenti assunti nelle fasi B e C del piano straordinario assunzionale nonostante sia stata assunta con vecchie regole e sulla base di punteggio in Gae in molti casi superiore ai docenti delle fasi B e C del piano assunzionale.

STUDIO LEGALE

CAMPIONE ZAMMATARO

La palese illegittimità delle disposizioni sopra richiamate non è sfuggita nemmeno alla giustizia amministrativa. Con ricorso collettivo iscritto al n. 6066/2016 cui ha partecipato la Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo è stata impugnata l'ordinanza 241 dell'8 aprile 2016 recante la disciplina della mobilità del personale docente educativo ed ATA davanti al TAR LAZIO, il quale con ordinanza n. 3590/2016 ne ha disposto la sospensione cautelare.

E non poteva essere diversamente.

Come già detto, infatti, la prof.ssa Laura Matilde Mazzeo ha conseguito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle cosiddette fasi 0 ed A di cui all'art. 1, comma 95 l. 13 luglio 2015 n° 107.

Ciò significa che i ricorrenti hanno ottenuto il contratto a t. i. non beneficiando delle procedure straordinarie d'assunzione disciplinate dal comma 96 della medesima disposizione, bensì secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 Dlgs 297/1994, nel rispetto del turn-over e comunque dei posti dell'organico di diritto, ai quali hanno avuto accesso provenendo dalle graduatorie del concorso ministeriale indetto nel 2012 (I Gm) e dalle graduatorie ad esaurimento (Gae).

Il piano assunzionale straordinario di cui alla legge 107/2015 (art. 1, commi 95, seconda parte, 96 e 98 alinea b) e c)) ha poi autorizzato un piano straordinario di assunzioni su posti di potenziamento all'uopo creati, al quale ha ammesso a domanda tutti i docenti iscritti anch'essi nelle Gm e Gae (organico dell'autonomia), ovviamente in posizioni più basse della docente Mazzeo Laura Matilde, la quale secondo quanto previsto dalla normativa essendo stata assunta in fase 0 era automaticamente esclusa dal piano assunzionale straordinario essendole impedito di partecipare allo stesso e fare le domande per le Fasi B e C.

Ciò premesso deve rilevarsi come il D.M. 241/2106 e la contrattazione collettiva hanno gravemente danneggiato e discriminato i docenti assunti nelle fasi 0 e A.

Non solo, perché, come detto, a loro sono stati anteposti nelle fasi della mobilità interprovinciale anno 2016/2017 i docenti del piano straordinario assunti sui posti di potenziamento provenienti dalle Gae (Fase C e che peraltro hanno preso servizio da un punto di vista temporale dopo i Fase 0 e A); ma anche perché il contratto integrativo per la mobilità del personale docente li ha ulteriormente pregiudicati, in quanto ha loro consentito il trasferimento dopo le citate due categorie solo unitamente ai docenti provenienti dalle graduatorie del concorso di merito anno 2012, anch'essi beneficiari (ex art. 1, co. 96 lett. a) del piano straordinario delle assunzioni sui posti del potenziamento.

Il legislatore ha ritenuto correttamente di distinguere coloro i quali hanno ottenuto l'assunzione secondo ordinarie procedure - ai sensi dell'art. 399 - e coloro che invece hanno goduto del beneficio, introdotto dall'art. 1 commi 95-98 L. 107/2015, dell'assunzione straordinaria su posti dell'organico di potenziamento: vale a dire posti creati proprio per risolvere la situazione del precariato scolastico.

Va sottolineata peraltro, l'evidente estraneità dei docenti Fase 0 e A dal piano assunzionale straordinario di cui alla legge 107/2015 (tra cui rientra la Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo) e la loro evidente equiparazione ai docenti assunti nell'anno scolastico anno 2014/2015 in quanto le assunzioni dei fase 0 ed A rientrano nella 3^a tranches di assunzioni prevista dal "Piano Carrozza" (d.l. 104/2013, che ha disposto l'assunzione anche dei docenti

STUDIO LEGALE

CAMPIONE ZAMMATARO

2014/2015), con conseguente equiparazione anche del relativo regime giuridico per ciò che concerne la disciplina del rapporto di lavoro e delle fasi della mobilità.

La discriminazione è tanto evidente!

La prof.ssa Mazzeo Laura Matilde (al pari dei colleghi assunti entro l'anno 2014/15) è stata assunta sull'organico di diritto con le ordinarie procedure dell'art. 399 Dlgs 297 secondo procedimento ordinario – quindi secondo regole ordinarie che rispecchiano la normalità delle cose – e per forza di cose deve precedere in graduatoria i docenti assunti col piano straordinario assunzionale ex l. 107/2015.

Tuttavia il superiore disposto normativo è illegittimo in quanto la docente Laura Matilde Mazzeo è stata assunta in fase 0 del piano assunzionale straordinario di cui alla legge 107/2015 prima dei fasi B e C del piano assunzionale e per tale motivo non può nelle procedure di mobilità interprovinciale essere postergata ai docenti assunti nelle fasi successive in quanto assunta secondo la normativa precedente.

Come già accennato di quanto sopra esposto si è immediatamente reso conto la Giustizia Amministrativa che con ordinanza n. 3590/2016 TAR LAZIO ha disposto la sospensione cautelare del DM 241/2016.

Peraltro, merita di essere evidenziato come nel caso di specie la docente Laura Matilde Mazzeo contrariamente a quanto ritenuto dall' ATP di Pavia abbia un titolo di precedenza nella mobilità ai sensi dell'art.13, comma 1, punto V del contratto mobilità 2016/2017 in quanto è amministratore di sostegno della di lei XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (disabile in stato di gravità) ed è l'unico soggetto che può prendersene cura.

Del superiore elemento l'amministrazione deve tenerne conto obbligatoriamente, cosa che invece non è avvenuta nel caso di specie.

In casi analoghi al presente, (cfr. sentenza n. 4110 del 22/02/2007 a Sezioni Unite) è stato affermato che, *“qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria, che viene formata in presenza dei requisiti di legge, vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", ed hanno disatteso le argomentazioni del Ministero per cui le nomine degli appartenenti alle categorie protette rilevano solo all'interno di "ciascun scaglione" di appartenenza.”*

Nel caso analizzato dalle Sezioni Unite, rimaneva da assegnare un posto di invalido rimasto privo di copertura, per non essere incluse nella seconda fascia persone appartenenti alle classi protette, hanno affermato le Sezioni Unite che l'obbligo della pubblica amministrazione a ricoprire il posto riservato all'invalido non poteva in alcun modo essere eluso, atteso che non si configgeva né con il principio delle diverse graduatorie separate di merito (corrispondenti alla diverse fasce), né con il principio meritocratico, posto a base di dette graduatorie per essersi creata la necessità di assegnare un posto nella quota riservata e per non riscontrarsi nella fascia superiore a quella in cui era collocato.

Ragionare diversamente significherebbe eludere il dettato legislativo e disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale.

Peraltro, la Corte di Cassazione Sez. Lavoro con sentenza 11 settembre 2007 n. 19030 ha confermato i principi sopra enunciati.

STUDIO LEGALE

CAMPIONE ZAMMATARO

Da quanto sopra emerge un principio chiaro ed evidente e che trova applicazione nel caso di specie ovvero quello secondo cui i titoli di precedenza non sono suscettibili di operare solo per le singole fasce di graduatoria non potendo queste ultime essere uno sbarramento alla migliore tutela delle esigenze (stato di disabilità) sottese ai titolari di precedenza ex art.13, comma 1, punto V del contratto mobilità.

Le attuali movimentazioni pubblicate in data 13 agosto 2016 avverso le quali la prof.ssa Laura Matilde Mazzeo avvia istanza di conciliazione, dovranno essere rettifiche tenendo conto che alla Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo va attribuita la precedenza di cui all'art.13, comma 1, punto V del contratto mobilità e deve essere inserita nelle movimentazioni prima di tutti i docenti che non hanno precedenza e senza distinzioni di fase secondo gli ambiti dalla stessa indicati in ordine di preferenza per come indicato in domanda .

Infine ci si duole del fatto che nella valutazione della domanda di trasferimento non sono stati presi in considerazione tutti gli elementi allegati ed in particolare il servizio pre-ruolo non essendo stati riconosciuto alcun punteggio rispetto a quelli richiesti.

Ci si chiede infatti quale sia il motivo per il quale il servizio pre-ruolo prestato in scuole che vengono definite paritarie allo Stato non debba essere preso in considerazione come quello pre-ruolo prestato nello Stato.

Pertanto, tale servizio è stato riconosciuto dall'ATP di Pavia e da tutti gli altri ATP di Italia per entrare di ruolo nella scuola, mentre dello stesso servizio alcuni ATP non ne tengono conto per la mobilità interprovinciale altri invece si.

La gravità di tale esclusione in favore di soggetti che non hanno i requisiti previsti oltre a rappresentare un palese discriminazione e una evidente illegittimità dell'operato dell'ATP di Pavia determina anche, qualora l'anomalia non fosse rettificata, un irreparabile **danno arrecato al disabile** in stato di gravità le cui esigenze di protezione e cura verrebbero totalmente ignorate e svilite, precludendo, all'unico soggetto ritenuto idoneo dal Giudice Tutelare, di prestargli la tutela legale disposta dall'autorità giudiziaria in considerazione delle sue condizioni di menomazione psicofisica.

Nonché un notevole danno per la docente Mazzeo Laura Matilde atteso che oltre a dover subire il notevole costo economico dettato dalla permanenza presso l'istituto scolastico in Provincia di Pavia, non potrà ricongiungersi con la propria famiglia e perderà l'opportunità di ottenere il trasferimento in deroga al vincolo triennale di permanenza e la titolarità di cattedra..

Palese ed incontrovertibile la illegittimità e arbitrarietà della valutazione operata da Codesto Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia, che se confermata comporterebbe una ingiusta e grave compromissione del diritto alla precedenza nei trasferimenti in danno della Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo oltre che privare il disabile della possibilità di beneficiare della misura di protezione e tutela disposta dal Giudice Tutelare.

In considerazione di quanto sopra appare evidente che da una lato dovrà essere riconosciuta in favore della docente Laura Matilde Mazzeo il requisito della precedenza stante che la stessa è amministratore di sostegno della nonna ██████████ sotto altro profilo occorre prendere atto dell'ordinanza cautelare resa dal Tar Lazio n. n. 3590/2016 che ha disposto la sospensione cautelare dell'ordinanza ministeriale impugnata e

STUDIO LEGALE

CAMPIONE ZAMMATARO

conseguentemente rettificare le movimentazioni afferenti gli ambiti prescelti dalla Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo nella domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2016/2017 alla stessa stregua dei colleghi assunti fino all'anno scolastico 2014/2105 in deroga al vincolo triennale e con priorità rispetto ai docenti assunti sulla base del piano di straordinario di assunzione di cui alla legge n. 107/2105 nelle fasi B e C.


Rettificare altresì il punteggio della Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo prendendo in considerazione anche il servizio pre-ruolo.

Alla luce di quanto sopra detto, la Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 2 dell'art.17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, atteso l'interesse della stessa a conciliare per tutti gli ambiti indicati con ordine di preferenza come indicati in domanda di trasferimento interprovinciale in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17 dai quali è stata illegittimamente pretermessa a vantaggio di docenti controinteressati appartenenti alle successive fasi, **affinchè alla Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo venga attribuita la precedenza di cui all'art.13, comma 1, punto V del contratto mobilità e venga inserita nelle movimentazioni prima di tutti i docenti che non hanno precedenza e senza distinzioni di fase secondo gli ambiti dalla stessa indicati in ordine di preferenza per come indicato in domanda previo riconoscimento del titolo di precedenza di cui all'art.13, comma 1, punto V del contratto mobilità e degli altri anni di servizio pre-ruolo con conseguente integrazione del punteggio attribuito, anche mediante la trasformazione di un posto da organico di fatto ad organico di diritto.**

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, si prega codesto ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura ai sottoscritti difensori Avv.ti Mario Emanuele Campione e Avv. Manfredi Zammataro entrambi del Foro di Catania presso il cui studio in Catania Via Caronda n. 14 la Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo elegge domicilio per cui ogni comunicazione potrà essere inviata ai seguenti recapiti: Telefax

 mail: studiolegalecampionezammataro@gmail.com, pec: marioemanuele.campione1@pec.ordineavvocaticatania.it.

Si allegano i seguenti documenti in copia: 1) Carta di identità; 2) Reclamo Studio legale del 13.07.2016 ed allegati; 3) Ordinanza Cautelare Tar Lazio di sospensione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2106.

Catania lì 24.08.2016

Prof.ssa Laura Matilde Mazzeo

Avv. Mario Emanuele Campione

Avv. Manfredi Zammataro

